

Sent. n. 15/2024 pubbl. il 06/02/2024

Rep. n. 20/2024 del 06/02/2024

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

**TRIBUNALE DI LUCCA**  
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

3 - 2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - Carmine Capozzi            | Giudice    |
| - Giacomo Lucente            | Giudice    |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.15-1/ 2024, proposta da [REDACTED] meglio identificata in ricorso;

ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di residenza del debitore;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento emerge dai documenti allegati al ricorso, relativi alla complessiva situazione debitoria dell'istante, nonché dalla relazione dell'OCC di Lucca ( a fronte di debiti per euro 218.469,09 la ricorrente è titolare di alcuni diritti in quota (nella misura di 1/6 e di 1/18) su terreni non facilmente liquidabili e di un reddito mensile di euro 850,00);

verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;

**P.Q.M.**

Visti gli artt.49, 65, 270 CCII,

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di [REDACTED];
- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. Lorenzo Treggi dell'ODCEC di Lucca;
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture contabili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori, ove già non depositati con l'istanza;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati personali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscuramento di dati sensibili dei familiari;



- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove presenti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario, intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga, sino all'attuazione dell'art.131 CCII, con le modalità telematiche di cui alla circolare del Presidente del Tribunale di Lucca del 16.6.2020 e successivamente con le modalità di cui all'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da ogni più utile documento che il debitore vorrà fornire (relativo ai redditi prodotti dalla ricorrente e alle spese mensili), al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4 lett. d).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Lucca, 02/02/2024.

Il Giudice estensore  
Carmine Capozzi

Il Presidente  
Giulio Lino Maria Giuntoli

